



**Istituto Superiore di Studi Musicali**  
**di Reggio Emilia e Castelnovo ne' Monti**  
Istituzione AFAM

**REGOLAMENTO DIDATTICO INTERNO DEL TRIENNIO DI I LIVELLO E DI BIENNIO DI II LIVELLO IN DISCIPLINE MUSICALI**

*Approvato dal Consiglio Accademico nella seduta del 21/02/13*

## INDICE:

ART 1. DEFINIZIONI .....	3
ART. 2. CREDITI FORMATIVI .....	3
ART. 3. REQUISITI DI AMMISSIONE AI CORSI DI STUDIO .....	4
ART. 4. DURATA NORMALE DEI CORSI E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO .....	4
ART. 6. OFFERTA FORMATIVA.....	5
ART. 7. ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA .....	5
ART.9. PUBBLICAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA .....	6
ART. 10. COMMISSIONI.....	6
ART. 11. MODALITÀ DI AMMISSIONE, ISCRIZIONI .....	6
ART. 12. PIANO DEGLI STUDI .....	7
ART. 13. FREQUENZA, IMPEGNO E LAVORO DELLO STUDENTE .....	7
ART 14. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI, SESSIONI, VOTAZIONI .....	8
ART. 15. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE DELLA PROVA FINALE .....	8
ART. 16. OBBLIGHI RELATIVI ALLA LINGUA STRANIERA E A QUELLA ITALIANA .....	8
ART 17. MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DELLE ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE .....	9
ART. 18. MODALITÀ DI RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE SUGLI OBIETTIVI ED I CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO.....	9

## ART. 1. DEFINIZIONI

### 1. Si adottano le seguenti definizioni:

- a) regolamento didattico: il regolamento che disciplina i criteri di funzionamento dei corsi di studio.
- b) corsi di studio: i corsi afferenti a ciascuna Scuola inclusi nel Triennio di I livello e Biennio di II livello.
- c) titoli di studio: i diplomi rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio;
- d) area disciplinare: un insieme di insegnamenti funzionalmente omogenei e/o affini;
- e) credito formativo: la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici delle singole Scuole;
- f) obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;
- g) attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall'Istituto al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alla produzione artistica, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- h) curriculum: l'insieme delle attività formative interne ed esterne finalizzate al conseguimento del diploma svolte da uno studente.

## ART. 2. CREDITI FORMATIVI

1. Al credito formativo corrispondono circa 25 ore di lavoro per studente. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi è convenzionalmente fissata in 60 crediti che comprendono sia la frequenza ai corsi sia lo studio.
2. Il rapporto fra ore di lezione e tempo di apprendimento può variare a seconda del tipo di disciplina (strumentale, teorica, seminariale attiva o passiva).
3. I crediti sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica fissati per ogni attività formativa. La valutazione del profitto è espressa mediante una votazione in trentesimi.
4. Agli studenti che al momento dell'iscrizione ne facciano esplicita richiesta possono essere riconosciuti crediti formativi di ingresso in relazione al proprio curriculum di studi o artistico-professionale, secondo le modalità appositamente definite dal Consiglio Accademico.
5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in un altro corso o in un'altra Istituzione compete ad una Commissione che valuterà la rispondenza del percorso formativo già svolto dallo studente, con particolare riguardo ai programmi studiati e al livello formativo richiesto per ciascun esame già sostenuto presso altra istituzione o in un altro corso. La Commissione, qualora lo ritenesse necessario, può richiedere l'accertamento, secondo opportune modalità, dell'effettivo possesso delle competenze individuali acquisite al fine del riconoscimento totale dei crediti relativi ad una specifica materia.
6. Sono riconosciute come crediti formativi anche le conoscenze e abilità professionali maturate in attività formative esterne di adeguato livello svolte nell'arco di tempo dell'iscrizione al Triennio o al Biennio, specie quelle alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'Istituto.

### ART. 3. REQUISITI DI AMMISSIONE AI CORSI DI STUDIO

- 1) Per presentare domanda di ammissione al Triennio di primo livello occorre essere in possesso di un Diploma di Scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio, anche conseguito all'estero, riconosciuto di pari livello. Sono altresì ammessi gli studenti con spiccate capacità e attitudini, che non hanno ancora il diploma di istruzione secondaria superiore, che dovrà comunque essere conseguito prima del diploma accademico.
- 2) L'ammissione ai Corsi di II Livello è riservata agli studenti in possesso di un Diploma di Conservatorio congiuntamente al Diploma di Scuola Secondaria Superiore o titolo equipollente; agli studenti in possesso di un Diploma Accademico di I Livello; agli studenti in possesso di Laurea o titolo equipollente.
- 3) L'ammissione ai Corsi di I e di II livello è subordinata al superamento di uno specifico esame di ammissione, che verifica il possesso di conoscenze e capacità musicali e culturali adeguate alla frequenza dei percorsi formativi ;
- 4) L'ammissione è subordinata al numero dei posti disponibili in ragione delle limitazioni eventualmente deliberate dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
- 5) L'esito dell'esame di ammissione congiuntamente alla valutazione del curriculum del candidato permette alla commissione esaminatrice di stabilire eventuali debiti o crediti formativi.
- 6) Gli studenti dell' "Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo ne' Monti" che hanno conseguito la competenza di III livello nei corsi pre-accademici non dovranno sostenere l'esame di ammissione al corso di Triennio di I livello, in quanto si considera tale esame di competenza valido ai fini dell'ammissione.
- 7) Gli studenti dell' "Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo ne' Monti" che hanno conseguito il diploma di Triennio di I livello o il Diploma tradizionale, non dovranno sostenere l'esame di ammissione al Biennio di II livello, in quanto si considera l'esame di diploma valido ai fini dell'ammissione.
- 8) Le disposizioni dei commi 6) e 7) non hanno valore nel caso di interruzione degli studi per un anno dal conseguimento del diploma o della competenza o quando il numero dei posti disponibili è limitato.
- 9) Non è consentita l'ammissione agli studenti iscritti e regolarmente frequentanti nello stesso anno accademico un altro corso di corrispondente livello.

### ART. 4. DURATA NORMALE DEI CORSI E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO

1. Il Triennio ha durata normale di tre anni. Per conseguire il diploma lo studente deve aver acquisito 180 crediti.
2. Il Biennio ha durata normale di due anni. Per conseguire il diploma lo studente deve aver acquisito 120 crediti.
3. Gli studenti del Triennio ammessi con un ammontare di crediti formativi di ingresso pari o superiore a 60 possono fare richiesta di abbreviazione della durata del corso di studio. La decisione spetta al Direttore, che ne motiva le ragioni per iscritto.
4. Gli studenti del Biennio ammessi con un ammontare di crediti formativi di ingresso pari o superiore a 40 possono fare richiesta di abbreviazione della durata del corso di studio. La decisione spetta al Direttore, che ne motiva le ragioni per iscritto.

### ART. 5. OBIETTIVI, ATTIVITÀ FORMATIVE QUALIFICANTI

1. Gli obiettivi formativi qualificanti delle singole Scuole sono descritti negli ordinamenti didattici per il conseguimento dei diplomi accademici di primo livello approvati dal MIUR e negli ordinamenti didattici per il conseguimento dei diplomi accademici di secondo livello sperimentale approvati dal MIUR.
2. Le attività formative indispensabili per conseguire gli obiettivi formativi sono raggruppate in cinque tipologie:
  - a) attività formative in una o più aree relative alla formazione di base;
  - b) attività formative in una o più aree caratterizzanti la classe;

- c) attività formative in una o più aree affini o integrative di quelle caratterizzanti, con particolare riguardo alla formazione interdisciplinare;
- d) attività formative autonomamente scelte dallo studente;
- e) attività formative relative alla preparazione della prova finale e alla verifica della conoscenza della lingua straniera per il conseguimento del titolo di studio.

#### ART. 6. OFFERTA FORMATIVA

1. Il quadro generale dei corsi di studio e delle attività formative è approvato dal Consiglio Accademico. Esso comprende:
  - a) gli obiettivi del percorso formativo;
  - b) gli sbocchi professionali;
  - c) l'elenco delle attività formative attivate, raggruppate nelle diverse aree;
  - d) i crediti di ogni attività;
  - e) le prove di ammissione;
  - f) le prove finali.
2. I programmi delle singole attività sono proposti dai docenti, nel rispetto della libertà di insegnamento, e comprendono anche la prova d'esame o altre modalità di verifica.

#### ART. 7. ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

1. La programmazione e il coordinamento delle attività formative sono effettuati dal Consiglio Accademico.
2. L'attribuzione dei compiti didattici ai docenti è effettuata dal Direttore sulla base di criteri oggettivi nel rispetto delle norme vigenti.
3. Il Direttore può avvalersi di una o più Commissioni. Per le discipline non in organico o non assimilabili a quelle in organico, l'attribuzione dei compiti didattici avviene sulla base delle proposte della Direzione in accordo con il Consiglio Accademico.
4. L'attivazione dei corsi opzionali e dei laboratori è subordinata all'iscrizione di almeno tre allievi per corso, salvo deroga del Direttore.

#### Art. 8. MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PROSECUZIONE DEGLI STUDI

1. L'iscrizione al primo anno di corso avviene a seguito del positivo esito dell'esame di ammissione di cui all'art. 3, compatibilmente con i posti disponibili ai sensi del comma 4 del suddetto art. 3.
2. Non è possibile iscriversi ad anni diversi dal primo tranne quando ricorra il caso previsto dall'art. 4 comma 3.
3. Gli studenti iscritti all'ultimo anno di corso che abbiano assolto gli obblighi di frequenza e che siano in attesa di sostenere la prova finale e/o eventuali esami di profitto nella sessione invernale, non devono versare la quota di iscrizione al successivo A. A.
4. Gli studenti iscritti all'ultimo anno di corso che non abbiano assolto gli obblighi di frequenza delle materie previste dal piano di studio devono iscriversi prima dell'inizio del successivo anno accademico presentando il piano di studi per i corsi non frequentati.
5. Gli studenti che non abbiano sostenuto la prova finale entro la sessione autunnale dell'ultimo anno di corso, entro il 30 novembre sono tenuti a iscriversi alla prova finale invernale. Qualora non abbiano presentato tale iscrizione, dovranno rinnovare l'iscrizione, sempre entro il 30 novembre.
6. Le iscrizioni tardive saranno accettate su richiesta ed autorizzazione della Direzione e pagamento della tassa di iscrizione con la prevista sanzione pecuniaria per il ritardato adempimento.

7. Gli studenti che non conseguano il diploma accademico entro la terza sessione (invernale), dovranno iscriversi entro il 30 marzo. Detti studenti potranno sostenere la prova finale a partire dalla sessione estiva di diploma.
8. Lo studente che non ha versato la quota di iscrizione per uno o più anni ha diritto a reinscrivere entro dieci anni senza sostenere un nuovo esame di ammissione, previo versamento di tutte le quote di iscrizione arretrate nella misura corrispondente a quella prevista per gli altri studenti.
9. Agli studenti del Triennio e del Biennio è consentito, previa autorizzazione della Direzione, rifrequentare gli insegnamenti previsti dal loro piano di studi per i quali non abbiano ancora sostenuto con esito positivo gli esami.
10. Il diploma accademico di I livello e il diploma accademico di II livello devono essere comunque conseguiti entro un arco cronologico massimo rispettivamente di sei anni accademici e di quattro anni accademici. Tale norma non si applica a chi frequenta contemporaneamente un altro corso universitario in regime di parziale incompatibilità.
11. Lo studente è tenuto a frequentare le ore di lezione relative alle singole discipline previste dal piano di studi all'interno di uno stesso A. A.. In caso di non raggiungimento del limite minimo di ore ( 2/3), lo studente dovrà ripetere l'intera frequenza, non essendo possibile sommare le ore frequentate nell'anno precedente a quelle dell'anno successivo.
12. Gli studenti diplomandi di I livello, possono iscriversi con riserva pagando solo la prima rata a un corso di II livello, a condizione di conseguire il diploma di I livello entro la sessione invernale. La quota di iscrizione dovrà essere integrata dal pagamento della seconda rata al momento del conseguimento del diploma di primo livello. In nessun caso è consentito sostenere esami di profitto nel corso di biennio prima del conseguimento del primo diploma. In caso di mancato conseguimento del diploma di primo livello la prima rata già versata non verrà restituita, ma sarà eventualmente considerata quale pagamento della prima rata della tassa di reinscrizione al primo livello solo presso questo Istituto.
13. Gli studenti diplomandi iscritti a un corso di I o di II livello possono iscriversi con riserva pagando solo la prima rata ad altra Scuola del medesimo livello, a condizione di conseguire il primo diploma entro la sessione invernale. La quota di iscrizione dovrà essere integrata dal pagamento della seconda rata al momento del conseguimento del diploma di primo livello o secondo livello. In caso di mancato conseguimento del diploma la prima rata già versata non verrà restituita, ma sarà considerata, eventualmente, quale pagamento della prima rata della tassa di reinscrizione, al corso per il quale non si è conseguito il diploma, solo presso questo Istituto. In nessun caso è consentito sostenere esami di profitto della nuova Scuola prima del conseguimento del primo diploma.

#### ART.9. PUBBLICAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA

1. Il quadro generale dei percorsi formativi, delle attività formative, dei crediti, dei programmi di ogni insegnamento e delle prove di ammissione e finali è reso pubblico mediante una apposita guida per lo studente, la pubblicazione nel sito internet dell'istituto, in tempo utile per le scelte e gli adempimenti degli studenti.

#### ART. 10. COMMISSIONI

1. Sono istituite le seguenti figure e i seguenti organismi, nominati dal Direttore:
  - a) Tutor per la valutazione dei piani di studio, degli stages e delle attività formative anche esterne.
  - b) Commissioni esaminatrici per le prove di ammissione, composte da almeno n. 3 docenti.
  - c) Commissioni esaminatrici per gli esami delle singole Attività formative, composte da almeno n. 3 docenti, uno dei quali è il docente al quale è affidata la responsabilità dell'attività formativa.

#### ART. 11. MODALITÀ DI AMMISSIONE, ISCRIZIONI

1. Per sostenere l'esame di ammissione occorre presentare la domanda e versare la tassa di esame, non rimborsabile.

2. La valutazione degli esami di ammissione è espressa in decimi.
3. Nel caso di ammissione con debiti formativi, i docenti titolari di ogni attività formativa determinano le modalità del recupero dei debiti.
4. L'iscrizione al primo anno avviene a seguito dell'esito positivo dell'esame e in relazione ai posti disponibili, dietro presentazione di apposita domanda, versando la tassa di immatricolazione e di frequenza.

#### ART. 12. PIANO DEGLI STUDI

1. Ogni studente è tenuto a presentare un proprio piano degli studi relativo al percorso formativo scelto, entro il termine fissato all'inizio dell'anno accademico.
2. Tenuto conto che le attività formative di base e caratterizzanti indicate in ogni percorso formativo sono obbligatorie, lo studente può indicare la propria preferenza relativamente al docente e al programma che intende seguire, nel caso in cui più docenti offrano la stessa attività formativa.
3. Relativamente all'area delle attività integrative e affini lo studente può attingere a tutti gli insegnamenti attivati nell'Istituzione, nei limiti dei crediti riservati a questa area formativa (in aggiunta ad eventuali obbligatorietà nelle stesse attività).

#### ART. 13. FREQUENZA, IMPEGNO E LAVORO DELLO STUDENTE

1. Salvo specifiche disposizioni incluse nei programmi didattici delle singole Scuole, tutti gli insegnamenti prevedono le seguenti modalità:
  - a) numero minimo obbligatorio di presenze degli studenti ai vari corsi, comunque non inferiore ai 2/3 delle lezioni previste per ciascun corso, salvo le eventuali deroghe che i singoli docenti potranno prevedere sotto la loro diretta responsabilità. Per le attività didattiche curriculari la continuità del lavoro dello studente è attestata dal singolo docente del corso ed è necessaria per lo svolgimento degli esami.
  - b) per le attività di musica d'insieme, da camera, coro, orchestra e affini, e per tutte le attività che prevedono una pubblica esibizione dello studente (svolgimento di concerti, saggi, ecc.) l'impegno alla presenza è obbligatorio;
  - c) anche dopo aver assolto agli obblighi di frequenza relativi ad una materia, lo studente può essere chiamato dal Direttore, con obbligo di partecipazione, a far parte dell'orchestra degli studenti e/o di altre formazioni dell'Istituto, salvo eventuali deroghe che possono essere concesse dal Direttore; la suddetta partecipazione, obbligatoria e attestata dal docente del corso, comporta il riconoscimento di crediti aggiuntivi tra " gli stage e altre attività formative" o " discipline a scelta dello studente" o " tirocinio relativo all'indirizzo".
2. La mancata attestazione della continuità dell'impegno svolto dallo studente può comportare la non ammissione all'esame.
3. Le modalità di rilevazione della frequenza dello studente sono adottate dai singoli docenti nell'ambito dell'autonomia della loro funzione.
4. Il rispetto delle disposizioni sulla frequenza è obbligatorio.
5. Tuttavia, per gli studenti lavoratori o per quelli che contemporaneamente svolgano un corso universitario, sono previste su richiesta presentata all'inizio dell'anno accademico, parziali deroghe all'obbligo di frequenza che potranno essere sostituite previo accordo diretto col singolo docente da forme periodiche di verifica che dovranno essere sostenute con esito favorevole.

#### ART. 14. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI, SESSIONI, VOTAZIONI

1. Lo svolgimento degli esami e delle verifiche finali del profitto relativo alle attività formative ha luogo, di norma, in tre sessioni per anno. Per particolari motivi connessi alla didattica, alla logistica e/o ad una più efficace distribuzione temporale delle verifiche, possono essere programmati anche appelli straordinari d'esame.
2. Gli esami avvengono alla presenza delle commissioni di cui all'Art. 10, ed hanno carattere pubblico. La valutazione è espressa mediante voto in trentesimi, con eventuale "lode e la menzione d'onore. La "lode" per essere assegnata, deve essere accolta all'unanimità dalla commissione.
3. L'esito positivo dell'esame dà luogo all'attribuzione dei relativi crediti formativi.
4. Il Direttore ha facoltà di far parte delle Commissioni e decide se concedere la " menzione d'onore " proposta dalla Commissione.
5. Per gli insegnamenti che non prevedono un esame annuale, la valutazione del profitto individuale dello studente è attribuita dal docente del corso per il riconoscimento dei crediti formativi.

#### ART. 15. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE DELLA PROVA FINALE

1. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo aver maturato tutti i crediti relativi al proprio percorso formativo.
2. La prova finale è di norma costituita da una parte interpretativa-esecutiva o compositiva svolta nell'indirizzo caratterizzante del corso di studi e dalla discussione di un elaborato di adeguato valore artistico-scientifico.
3. L'elaborato (tesi scritta, supporto multi-mediale, ecc.) deve essere consegnato alla Segreteria didattica almeno 20 giorni prima dell'esame, in numero di tre copie di cui almeno una controfirmata dai docenti relatori.
4. Una delle copie verrà consegnata al correlatore.
5. I docenti relatori devono essere titolari della materia ovvero esperti riconosciuti dall'Istituto. In caso di lavori a carattere multidisciplinare può essere prevista la partecipazione di uno o più correlatori anche esterni.
6. La Commissione della prova finale è formata da un numero dispari di componenti (almeno cinque). La Commissione è presieduta dal Direttore o da un suo delegato, e deve comprendere il docente dell'area disciplinare scelta per la prova finale e da almeno un docente di riferimento della Scuola frequentata. Le Commissioni sono costituite con nomina del Direttore, assicurando una trasversalità di rappresentanza alle diverse aree formative.
7. Il voto finale è espresso in centodicesimi, con eventuale lode. Il voto finale non può essere inferiore alla media ponderata, rapportata a centodieci, delle votazioni conseguite nell'intero percorso formativo in funzione dei CFA acquisiti e delle diverse tipologie di attività formative. La media ponderata dei voti può essere integrata dalla commissione per un punteggio non superiore a 10/110 per il Triennio e di 7/110 per il Biennio. L'eventuale lode deve essere assegnata all'unanimità dalla commissione.

#### ART. 16. OBBLIGHI RELATIVI ALLA LINGUA STRANIERA E A QUELLA ITALIANA

1. La valutazione della conoscenza di una lingua straniera comunitaria è effettuata con una o più verifiche o esami. Possono essere presi in considerazione, anche a fini sostitutivi dell'esame, eventuali diplomi,

certificazioni rilasciati da altri Conservatori, Università, Istituzioni e scuole pubbliche o legalmente riconosciute prodotti dallo studente.

2. Gli studenti stranieri sono sottoposti alla verifica di un'adeguata conoscenza della lingua italiana: in caso negativo viene loro attribuito un debito formativo da compensare nell'arco del Biennio.

#### ART 17. MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DELLE ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE

1. La valutazione delle altre attività formative svolte dagli studenti è effettuata al termine di ogni annualità e riguarda il complesso delle attività attinenti e opportunamente documentate.
2. Lo studente è tenuto a presentare un curriculum (preferibilmente ordinato per tipologia di attività e per ordine cronologico) documentante le attività svolte nel periodo di iscrizione e ritenute utili per il conseguimento dei crediti. Il curriculum deve contenere anche un elenco dettagliato della documentazione acclusa e riportare, per ogni voce dell'elenco, il monte ore indicativo di specifico impegno dello studente. Elenco e curriculum devono essere sottoscritti con firma autografa dello studente.
3. Sono considerate riconoscibili le seguenti attività:
  - a) Discipline di Conservatorio, o esterne di livello universitario, attinenti la Scuola frequentata e non incluse nel piano di studio, per le quali lo studente abbia conseguito una valutazione positiva o abbia superato il corrispondente esame;
  - b) Elaborati, produzioni, lavori, repertorio realizzati, nell'ambito dell'attività formativa interna, oltre i normali programmi di studio e d'esame (su attestazione del docente);
  - c) Attività musicale esterna (su documentazione);
  - d) Positiva partecipazione a concorsi, master-class, seminari ecc. (su attestazione)
  - e) Attività correlata a tirocini formativi, oltre agli obblighi previsti nel piano di studio (su documentazione);
  - f) Collaborazione con l'orchestra, il coro e/o le formazioni di musica d'insieme dell'Istituto oltre agli obblighi previsti nel piano di studio (su attestazione),
  - g) Collaborazione ad iniziative di ricerca o produzione organizzate dall'Istituto (su attestazione);
  - h) Partecipazione alla mobilità internazionale;
  - i) Altre attività attinenti la Scuola frequentata, a giudizio della Commissione. La Commissione per la valutazione delle altre attività formative opera sulla base di criteri predefiniti ed è formata da tre docenti di area diversa.

#### ART. 18. MODALITÀ DI RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE SUGLI OBIETTIVI ED I CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO.

1. L'Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo ne' Monti rilascia, congiuntamente al Diploma accademico di I e di II° Livello, un Diploma Supplement contenente gli obiettivi ed i contenuti del Percorso formativo seguito dallo studente. Tale certificato è redatto in lingua italiana e in lingua inglese, su modello conforme a quelli adottati dai paesi europei.